



Comune di Caloveto

(Provincia di Cosenza)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4 del 01-07-2020

OGGETTO: Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno Duemilaventi il giorno uno del mese di Luglio alle ore 10,40, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, il Consiglio Comunale convocato in seduta ordinaria prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello, nominale:

N. d'ord.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1	MAZZA UMBERTO (SINDACO)	Si	
2	SALATINO FRANCESCO	Si	
3	SAPIA GIUSEPPE	Si	
4	MAZZA VITTORIO	Si	
5	LAURENZANO PAOLO	Si	
6	FONTANA VINCENZO	Si	
7	LETTIERI ALFREDO	Si	
8	RUPERTO LUIGI	Si	
9	SAVOIA ALFREDO	Si	
10	MAZZA LUIGI	Si	
11	LAGONEGRO DIONISIO		Si

Presenti N. 10

Assenti N. 1

-Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

-assume la Presidenza il Sig .Mazza Umberto nella sua qualità di Sindaco

-partecipa alle funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 comma 4 lett.a del D.Lgs.267 /2000) il Segretario Comunale Dr.Pasquale La Pegna;

-la seduta è pubblica,

-Nominati scrutatori i Signori: =====

-Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL SINDACO PRESIDENTE

Relaziona e dopo ampia illustrazione del punto invita i Consiglieri ad intervenire e successivamente ad approvare la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco-Presidente

PREMESSO CHE:

il D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Nel successivo art. 24 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20, comma 2):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

La mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti, la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti.

-Il D. Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria.

-Devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità.

RICHIAMATA la propria precedente delibera n° 25 del 17.12.2018 con la quale è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie per l'anno 2018;

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile dalla quale emerge che:

Il Comune di Caloveto detiene solo una partecipazioni diretta esclusivamente nella seguente società:

1) GAL Sibaritide S.C. A.R.L. Quota partecipazione 1,3514% ;

Ritenuta la competenza del Consiglio comunale.

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art 49 e 147 bis del T.U. n° 267/00 dai responsabili dei servizi;

Con voti favorevoli unanime, resi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1 - Revisione annuale partecipazione societarie 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, conforme al modello standard approvato dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Caloveto, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. n° 175/2016 per come modificato con D.Lgs. n° 100/2017;

GAL Sibaritide S.C.A.R.L. Quota partecipazione 1,3514%

Questa Amministrazione intende mantenere la partecipazione della controllata società GAL Sibaritide S.C.A.R.L che svolge esclusivamente/prevalentemente attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio economiche e culturali della Sibaritide e zone ad essa limitrofe.

2. di dare atto che il Comune d Caloveto non detiene partecipazioni indirette incluse fra quelle per le quali è prevista la revisione straordinaria;

3. di demandare agli uffici la comunicazione dei predetti dati secondo le modalità previste dalla legge e che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune, atteso che l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

PARERI

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Caloveto , 1.07.2020

Il Responsabile del servizio

F.to rag.Giuseppe Beraldi

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Caloveto, 1.07.2020

Il Responsabile del servizio

F.to rag.Giuseppe Beraldi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Umberto MAZZA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pasquale La Pegna

PUBBLICAZIONE

Reg. Albo n. _____

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Caloveto, 8.07.2020

L'Addetto alla pubblicazione

F.to Beraldi Rosaria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1.07.2020 ,

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Caloveto, 8.07.2020

L'Addetto alla pubblicazione

F.to Beraldi Rosaria

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Caloveto,

Il Responsabile